

Il ruolo delle Agenzie e degli osservatori sui rifiuti

Analisi e valutazioni del sistema delle ARPA

PREMESSA

In considerazione dei temi affrontati non può che essere espresso apprezzamento per l'iniziativa dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti organizzata a Roma il 14/07/08. La giornata ha consentito di condividere i punti di forza e i punti di debolezza in materia di contabilità dei rifiuti, anche del sistema agenziale, dopo 10 anni di esperienza e le riflessioni che emergono da questa esperienza, come elementi propositivi di un programma di miglioramento continuo.

Il Catasto dei rifiuti e gli Osservatori sono strumenti di conoscenza a supporto delle politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti e delle relative attività di controllo.

La conoscenza (e la sua diffusione) riveste un ruolo determinante nell'ambito delle politiche comunitarie quale base dei principi dello sviluppo sostenibile e - insieme all'innovazione - fulcro della crescita europea (Strategia di Lisbona).

Il contesto in cui le conoscenze devono formarsi diviene sempre più complesso sia per le indispensabili integrazioni tra politiche sia per i modelli di governance che in maniera crescente, anche in Italia, hanno coinvolto gli enti più a diretto contatto con il territorio ed i cittadini. Le strategie da perseguire¹ non possono che essere:

- a. la semplificazione e la razionalizzazione dei processi di acquisizione dei *datasets*;
- b. l'armonizzazione dei *datasets* disponibili;
- c. la diffusione e la circolazione delle informazioni nel rispetto dei requisiti di interoperabilità e l'implementazione di servizi di accesso tramite web per Pubbliche Amministrazioni e cittadini (quali catalogazione e ricerca dei metadati, consultazione mappe tematiche, download e aggiornamento dei *datasets*).

La contabilità dei rifiuti ed il suo evolversi nel tempo, pertanto, dovrebbero collocarsi nello scenario soprarichiamato e, come strumento di conoscenza settoriale, devono poter produrre informazioni capaci di essere utilizzate, condivise e divulgate ai diversi livelli nonché essere integrate con altri sistemi informativi. La grande mole di dati, che il Catasto è tenuto a gestire, risponde ad esigenze conoscitive tali da richiedere che i dati, fin dalla produzione, siano organizzati/organizzabili in un sistema capace di trasformarli in informazioni tempestive, adeguate per impieghi multipli, con differenti livelli di sintesi/analisi e per contesti territoriali diversi. Tali dati devono essere prima di tutto attendibili, puntuali, precisi, rigorosi, omogenei, ma devono anche essere prodotti e raccolti con la consapevolezza di dover produrre o affinare conoscenze da condividere con utenti diversi per scopi diversi e con sistemi diversi. Devono, quindi, essere standardizzati, affinché le informazioni che ne derivano siano armonizzate e confrontabili nel tempo e nello spazio.

Il regolamento statistiche (*Regolamento del Parlamento e del Consiglio n° 2002/2150/CE e smi*), elaborato a livello comunitario su esplicita presa d'atto, in vari momenti (1997² e 2001³), dell'assenza di un quadro conoscitivo esaustivo in materia di rifiuti, costituisce esempio di come la contabilità dei rifiuti (con la legislazione vigente e con le sempre maggiori esigenze di tempestività e semplificazione) si presenti particolarmente complessa già nella definizione degli standard informativi⁴, strumenti – questi - indispensabili per perseguire conoscenze non lacunose sui rifiuti.

¹ Strategie, peraltro, già anticipate dalla Comunità Europea dal 2005 con la proposta di Direttiva (COM(2004)0516) adottata il 7 giugno 2005 dal Parlamento europeo con l'obiettivo di istituire una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE).

² Risoluzione del Consiglio europeo del 24/02/1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti

³ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (2001/C 154 E/16)

⁴ Dal 2002, il regolamento è stato successivamente modificato con: Regolamento (CE) n° 574/2004 della Commissione (modifica All_I e III); Regolamento (CE) n° 783/2005 della Commissione (modifica All_II); Regolamento (CE) n° 1893/2006 della Commissione (modifica All_I - II)

RICHIAMI NORMATIVI (CENNI)

Il Catasto rifiuti fu introdotto nell'ordinamento italiano con la L. 9/11/88, n° 475 anche se, per diversi motivi⁵, con esito sostanzialmente fallimentare.

Il Dlgs 22/97 riconferma l'importanza del Catasto dei rifiuti come strumento per “assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione,....”. Le linee essenziali erano disciplinate dall'art. 11 del Dlgs 22/97, riconfermate dall'art 189 Dlgs 152/06 e smi

- è prevista l'emanazione di un decreto di attuazione per disciplinare la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti in articolazioni nazionali e regionali (Sezione nazionale, presso l'ex ANPA (poi APAT, ora IRPA) e Sezioni regionali, da istituirsi presso le ARPA/APPA, ove operative, altrimenti presso la competente struttura regionale)
- sono individuati i soggetti tenuti a comunicare, con frequenza annuale, i quantitativi di rifiuti prodotti e gestiti
- è individuata la L. 25/01/94, n° 70 e smi, per le modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti obbligati, sulla base di modelli stabiliti con DPCM, alle Camere di Commercio e quindi alle Sezioni
- è precisato che, per la gestione del Catasto rifiuti, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Il DM Ambiente 04/08/98, n° 372 “Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti”, è emanato in attuazione dell'art. 11 del Dlgs 22/97 ed è tuttora vigente. Prevede un sistema nazionale e regionale interconnesso con la funzione portante di raccogliere, organizzare ed elaborare dati, individuato nella rete degli organismi tecnici già previsti dal Dlgs 22/97 (ex ANPA e le nascenti ARPA/APPA) e la possibilità di rendere un servizio conoscitivo ed informativo in materia di rifiuti utile al sistema italiano per le finalità di programmazione, controllo e verifica, nonché - in relazione alle funzioni che la L. 21/01/1994, n° 61 attribuiva all'Agenzia nazionale – per veicolare le conoscenze verso il livello comunitario (Agenzia europea dell'ambiente (AEA) - Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT). Il DM 372/98, interviene anche sul sistema prevedendo un ampliamento della base informativa del Catasto rifiuti per potenziarne i ritorni informativi. E' previsto, infatti, che il Catasto rifiuti sia aggiornato annualmente attraverso:

- i dati relativi alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla legge 25/01/94, n° 70 (dichiarazioni MUD). Il modello di denuncia è stabilito con DPCM. Le dichiarazioni, come noto, sono presentate dai dichiaranti alle Camere di Commercio le quali provvedono, in tempi non definiti, alla trasmissione alla Sezione nazionale ed alle Sezioni regionali e delle Province autonome del Catasto rifiuti.
- I dati delle autorizzazioni regionali agli impianti per la gestione dei rifiuti, ai sensi degli art. 27-28 del Dlgs 22/97 (regime ordinario)(trasmessi alla Sezione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 5 e 8, della L. 21/01/94, n° 61)
- I dati delle iscrizioni, ai sensi degli art. 32-33 del Dlgs 22/97 per le operazioni di recupero dei rifiuti esercite in regime semplificato (trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 5 e 8, della L. 21/01/94, n° 61) (comunicazioni in regime semplificato)
- I dati delle iscrizioni, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 22/97 (trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 5 e 8, della L. 21/01/94, n° 61) (iscrizione all'Albo dei gestori)
- I dati delle iscrizioni, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 22/97 per le operazioni di autosmaltimento dei rifiuti da individuare con DM (trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 5 e 8, della L. 21/01/94, n° 61) (autosmaltimento)
- Ulteriori dati, acquisiti o elaborati, di cui ANPA disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse nazionale.

Successivamente, il Dlsg 209/99 ha previsto anche la base dati dei detentori di apparecchiature contenenti PCB, da aggiornare con frequenza biennale e con modalità diverse rispetto alle dichiarazioni MUD (in questo caso i rapporti tra dichiaranti e Sezioni regionali del Catasto rifiuti sono diretti).

Sotto il profilo delle modalità di organizzazione e condivisione delle informazioni, D.M 372/98 prevede anche che, per la gestione delle basi informative e la distribuzione delle informazioni, la Sezione nazionale e le Sezioni

⁵ Ad es: culturali, organizzativi, di tecnologie disponibili

regionali del Catasto, utilizzino, rispettivamente, il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e quello regionale (SIRA) attuando una condivisione e cooperazione dei sistemi informativi.

Gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR) furono istituiti dalla Legge n.93/2001 (art.10, co. 5), con la finalità di fornire un supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR) previsto dall'ex art. 26 del D.Lgs n.22/97 e riconfermato con il Dlgs 152/06 e smi - artt. 159 e 207. La L. 93/01 intende costituire una rete nazionale degli Osservatori di cui ogni singolo OPR costituisce un "nodo" non tenendo conto del modello di "governance" nel frattempo sviluppatosi con leggi istituzionali (viene bypassato il livello regionale). Le competenze di dettaglio degli OPR non sono mai state specificate né sono stati stabiliti i rapporti tra Osservatori (provinciali, regionali – ove istituiti e nazionale) ed il Catasto Rifiuti (Sezioni regionale e Sezione nazionale).

Con il Dlgs 152/06 e smi, rimane inalterato, al momento, il quadro sopradelineato almeno sotto il profilo di funzioni e di rapporti. Sono introdotti, invece, elementi di novità nel Catasto rifiuti per quanto riguarda i soggetti obbligati ad alimentare la base dati informativa (è stata ampliata l'esenzione delle dichiarazioni per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi) e la possibilità di introdurre sistemi innovativi per garantire la tracciabilità dei rifiuti e che può riflettersi su ulteriori semplificazioni (art.189 c.3 bis).

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI REGIONALI DEL CATASTO RIFIUTI

Un quadro aggiornato, riferito ai livelli organizzativi ed alle risorse umane e strumentali di tutte le Sezioni regionali del Catasto rifiuti, non è oggi disponibile. Una indagine di dettaglio risale al 2004, svolta dal CTN "Rifiuti e flussi di materiali" del sistema APAT/ARPA-APPA (disponibile su richiesta).

Dall'indagine emergeva che n° 17 (su n° 21 totali) erano le Sezioni regionali del Catasto rifiuti (SRCR) istituite, con atti più o meno formali, presso le ARPA/APPA e cresciute nel tempo (a far data sostanzialmente dal 2000) con velocità diverse.

Con riferimento agli Osservatori, solo una (Veneto) era anche Osservatorio regionale Rifiuti. Le realtà nelle altre Regioni apparivano variegata (alcune Regioni hanno l'Osservatorio presso la stessa Regione; la Toscana, ad es: ha affidato parte delle funzioni riconducibili all'Osservatorio ad ARRR Spa, assegnando a questa Agenzia la raccolta e la certificazione delle raccolte differenziate sulla base di modelli stabiliti con norma regionale e prevedendo scambi informativi tra le due Agenzie.

Delle 17 SRCR, n° 7 risultavano in linea con altre strutture che si occupano della raccolta dati inerenti ai Rifiuti Urbani (Osservatorio Provinciale Rifiuti, Osservatorio Regionale Rifiuti e Regione).

Le risorse umane disponibili, in gran parte precarie ed insufficienti in tutte le SRCR, anche in relazione alla lacunosità degli strumenti disponibili, erano diversificate in termini di grado di formazione scolastica (laureati/diplomati) e di numero.

Solo n° 4 delle complessive (21) SRCR ricevevano finanziamenti specifici. In merito è da precisare che le SRCR non ricevono gli oneri versati dai dichiaranti: questi sono completamente destinati al Servizio Camerale e non al Sistema Agenziale; alcune Sezioni, pertanto, operano con specifici finanziamenti regionali.

Per quanto riguarda le fonti informative, mentre per i rifiuti speciali le dichiarazioni MUD costituivano (e costituiscono) la fonte prevalente di informazione (e la diversificazione tra le SRCR si misura sugli strumenti di bonifica, analisi ed archiviazione dati), per i rifiuti urbani le fonti informative erano (e sono) più differenziate nelle diverse realtà regionali: dalle sole dichiarazioni MUD a più fonti specifiche (*Comuni, i Consorzi, Comunità montane, i gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, le Province e le Regioni*) e non omogenee su scala territoriale.

Per la maggior parte delle Sezioni Regionali del Catasto il flusso dei dati proveniente dagli enti locali non era ufficializzato attraverso atti o provvedimenti e senza una standardizzazione concordata della scheda con la quale venivano inviate le informazioni.

Per quanto riguarda le banche dati relative alla gestione dei rifiuti, molte SRCR (n. 16) non avevano definito e formalizzato un flusso per l'acquisizione dei dati relativi sia alle autorizzazioni che alle comunicazioni, mentre le restanti lo avevano definito e formalizzato per entrambi o solo per le autorizzazioni. Ove acquisiti, i dati relativi agli atti autorizzativi (comunicazione e gestione) nella maggior parte dei casi erano trasmessi alle SRCR in formato cartaceo, da informatizzare a cura della SRCR.

Tutte le Sezioni Regionali del Catasto risultavano in possesso di un archivio informatizzato delle comunicazioni dei detentori di apparecchiature contenenti PCB, anche se il flusso delle informazioni avviene su formato cartaceo.

La qualificazione e il controllo dei dati raccolti assume particolare importanza per i dati relativi alle dichiarazioni MUD, stante il livello di qualità dei dati. N° 14 SRCR effettuavano direttamente la bonifica dei dati MUD, sulla base di criteri il più possibile condivisi e con sistemi informatici (DBMUD ed altri) che mantengono memoria dei dati originali e della serie delle bonifiche effettuate.

I dati erano (e sono) poi trasmessi ad APAT, oltre che essere elaborati e divulgati a livello locale in relazione alle diverse esigenze e soggetti richiedenti (Regione, Province, Osservatori provinciali, Agende 21, autorità di controllo etc..)

E' da segnalare che dal 2004 si è completato il sistema agenziale e sono stati sviluppati applicativi da parte di alcune ARPA e di APAT che – ove sperimentati e generalizzati – possono sicuramente superare alcune delle criticità indicate nei paragrafi successivi. In particolare:

- è stato sviluppato, da parte di ARPA Lombardia, un applicativo (ORSO) per l'acquisizione dei dati relativi ai rifiuti urbani, poi fatto proprio anche da ARPA Veneto e successivamente condiviso con molte altre Agenzie
- è stato presentato da APAT il Catasto telematico e sono in corso di organizzazione i corsi di formazione per la sperimentazione nonché i contatti per garantire l'interoperabilità con i sistemi attualmente in uso nelle diverse realtà regionali, in particolare per quanto riguarda i rifiuti urbani ed i sistemi di gestione degli atti autorizzativi
- presumibilmente è diminuito il numero di personale precario, che spesso è stato destinato a queste attività, a seguito dei processi di stabilizzazione in corso
- sono sicuramente aumentate, sia in termini numerici che sotto il profilo dell'esigenza di tempestività e di diversificazione dei soggetti, le richieste di accesso alle Sezioni da parte delle amministrazioni locali, degli enti di controllo e di altri soggetti
- è aumentata la domanda di informazione verso flussi specifici (VFU, RAEE, RUB).

RISULTATI

Nonostante che il sistema agenziale nel suo complesso (APAT/ARPA-APPA) sia cresciuto con velocità diverse nelle varie realtà territoriali, l'attività fino ad oggi svolta è di tutto rilievo. Ha permesso di:

- colmare le gravi lacune informative sulla produzione e gestione dei rifiuti che hanno contraddistinto gli anni antecedenti al 1998. Sono oggi disponibili rapporti nazionali, e ove elaborati regionali o locali, sui rifiuti urbani e speciali che coprono serie storiche omogenee di dati riferite agli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 (questo ultimo anno solo per i soli rifiuti urbani)
- sviluppare, da parte del personale che vi ha operato, competenze specifiche in materia, in grado di mettere in luce quegli elementi di criticità non noti a fine anni '90 e di supportare il legislatore nel superamento delle criticità emerse.

Nonostante i risultati raggiunti, il processo non può dirsi concluso né, tantomeno, a regime sia rispetto ai contenuti informativi, che con riferimento alla tempestività di risposta. In relazione alla sempre più pressante carenze di risorse, per la qualificazione di servizi e prodotti, per il soddisfacimento dei bisogni di informazione, locali e nazionali, e per esigenze di semplificazione nei confronti dei produttori di dati, urgono interventi – condivisi – mirati ad ottimizzare l'uso delle risorse umane, evitando, in ogni caso, duplicazioni di funzioni.

Occorrono: strumenti e finanziamenti appropriati e atti normativi più cogenti, sui flussi informativi relativi alla raccolta ed alla trasmissione dei dati.

CRITICITA'

L'esperienza maturata con l'attività che in questi anni è stata svolta dal sistema agenziale ha consentito di evidenziare molte delle criticità considerate nel presente paragrafo, prevedibili solo in parte al momento della definizione della normativa a cui fa riferimento questa attività fin degli anni 2000.

La complessiva non esperienza degli Enti in questo settore di attività, infatti, non consentiva di valutare e programmare in modo appropriato le risorse strumentali ed umane necessarie per garantire anche solo le attività minime richieste alle Sezioni del Catasto rifiuti; risorse, ovviamente, non presenti nelle nascenti Agenzie regionali ed i cui relativi costi non venivano, e non vengono, coperti dagli oneri versati dai dichiaranti poiché completamente destinati al Sistema Camerale e non a quello Agenziale. La previsione normativa di non introdurre oneri aggiuntivi a carico dello Stato per la gestione delle Sezioni del Catasto appare quindi discutibile, sebbene interventi migliorativi di sistema possano garantire prestazioni migliori a parità di risorse umane investite.

L'esigenza di svolgere in modo efficace questa attività è da contestualizzare, infatti, in uno scenario che, prescindendo dalle incertezze normative sulla nozione di "rifiuto" e di MPS, manifesta :

1. il continuo prodursi e modificarsi delle norme in materia di rifiuti, alcune delle quali incoerenti con le esigenze informative a più livelli manifestate, con le risorse e gli strumenti di cui il sistema dispone e con i tempi di risposta sempre più pressanti;
2. il non completamento del regime normativo (v. non emanazione dei DDMM relativi rispettivamente alla assimilabilità dei rifiuti e ai criteri normalizzati di calcolo delle raccolte differenziate);
3. l'assenza di standardizzazione normativa dei dati afferenti alle sezioni del Catasto da soggetti diversi e di condivisione di regole di formalizzazione tra tutti i soggetti coinvolti (es: standardizzazione delle anagrafiche; necessità di condivisione dei termini; della standardizzazione delle operazioni di gestione dei rifiuti; degli standard minimi degli atti autorizzativi indispensabili per assicurare un quadro conoscitivo su scala più vasta di quella ove l'atto è prodotto; approcci metodologici più definiti e condivisi nella bonifica dei dati);
4. la precaria qualità dei dati veicolati alle SRCR e la conseguente difficoltà nella bonifica e validazione dei dati (finalizzata a relazionare le diverse basi dati e tabelle fra loro per qualificare il dato ed evitare, per quanto possibile doppie contabilizzazioni);
5. l'effettiva complessità del sistema conoscitivo, resa ancora più complessa dall'assenza di linee guida nazionali utili per meglio caratterizzare gli elementi (si pensi ad. es: alla problematica della classificazione di pericolosità dei rifiuti soprattutto dopo il 2002; all'assenza di punti nazionali per la corretta attribuzione dei CER alle tipologie "incerte"; etc.);
6. la previsione – per normativa nazionale - di nuove strutture (istituzione degli Osservatori provinciali) senza regolamentarne le funzioni ed i rapporti con le Sezioni del Catasto, con conseguente rischio di duplicazione di compiti e funzioni.

Questi aspetti critici confliggono con le necessità e i tempi della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, ma anche con gli impegni di razionalizzazione e di ottimizzazione nell'impiego delle sempre più limitate risorse, di semplificazione amministrativa e di comunicazione.

Da ultimo – ma non è questione da sottovalutare – va rilevato che la normativa non ha sufficientemente disciplinato i flussi informativi tra i diversi soggetti in gioco (enti amministrativi titolari nel rilascio degli atti autorizzativi, Sezioni dell'Albo rifiuti, Sezioni del Catasto, Sistema camerale) in termini o di tempistica o di vincoli nella trasmissione degli atti e dei dati che alimentano le basi dati delle Sezioni del Catasto rifiuti o di formati.

Ciò, insieme alle problematiche precedentemente evidenziate in materia di standardizzazione e di bonifica e validazione dei dati, rende del tutto irrealistico il tempo fissato nella vigente normativa, pari a trenta giorni, per la restituzione dei dati da parte delle Sezioni regionali alla Sezione nazionale del Catasto rifiuti. Mediamente, anche per le Sezioni più attrezzate e dotate di risorse proprie, tale tempo non risulta mai inferiore a quattro - cinque mesi.

CONCLUSIONI

Nonostante i punti di criticità del Sistema (sia in termini di strutture che di complessivi strumenti, anche normativi), è già stato detto come questi anni di lavoro del Sistema agenziale abbiano condotto a risultati di tutto rilievo.

Nonostante ciò, non possono essere disconosciute le esigenze di modifica e riorganizzazione dell'attuale sistema di contabilità dei rifiuti, manifestate a più riprese dai diversi soggetti in gioco sia pubblici che privati. La pubblica amministrazione ha l'esigenza, oltre che di razionalizzare i costi, di disporre di una più puntuale, tempestiva e rigorosa conoscenza del ciclo complessivo dei rifiuti, compresa la tracciabilità dei flussi durante il loro spostamento da un sito all'altro al fine di smascherare sul nascere (o meglio prevenire) attività illecite. I produttori e i gestori dei rifiuti hanno diritto ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi e devono disporre di strumenti esaustivi di benchmarking, e - più in generale - di conoscenza, che supportino gli obiettivi "sani" di qualificazione del sistema produttivo nazionale.

Urgono dunque interventi – condivisi – mirati ad ottimizzare l'uso delle risorse umane, evitando, in ogni caso, duplicazioni di funzioni; è indifferibile la messa a disposizione di strumenti e finanziamenti appropriati, l'elaborazione di atti normativi più cogenti sui flussi informativi relativi alla raccolta ed alla trasmissione dei dati. Il tema è complesso, ma sono definibili ed auspicabili interventi di sostanziale miglioramento e razionalizzazione.

In questo senso il catasto telematico, e l'interoperabilità con i sistemi in uso nelle diverse realtà territoriali, costituisce un presupposto inderogabile per progetti più ambiziosi. Per garantirne la concreta possibilità di attuazione, il catasto telematico dovrà essere supportato sia con strumenti normativi adeguati che con linee guida tecniche. Le Regioni dovranno essere opportunamente informate e coinvolte. Parallelamente si rende necessario regolare e dare certezza ai flussi informativi verso le Sezioni del Catasto dei dati relativi agli atti autorizzativi prodotti dalle autorità competenti, oltre che vincolarli a contenuti informativi minimi. La visibilità nazionale delle banche dati che il sistema dovrebbe garantire, potrà poi, oltre che sopperire ai contenuti informativi persi con le esenzioni introdotte con la recente normativa, consentire approcci di analisi più fini ed orientati anche a documentare in fase di controllo, ove possibile, la tracciabilità dei singoli flussi.

Il sistema, qualora disponga delle necessarie risorse, potrà quindi evolvere dal reporting all'analisi integrata dell'informazione ambientale: connettere strutture e competenze diverse, mettendo in relazione tra di loro parametri quantitativi con elementi qualitativi, aspetti amministrativi e verifiche oggettive, valori prestazionali e standard di riferimento, il tutto anche in un'ottica di analisi ed integrazione georeferenziata dei patrimoni informativi.

Per garantire questi obiettivi, fondamentale, accanto ad una "governance" complessiva che coinvolga e valorizzi in termini di sussidiarietà tutti i livelli istituzionali (Stato – Regioni – enti locali), sono il buon funzionamento e il buon uso delle strutture tecniche/agenzie strumentali.

A questo proposito, per il Sistema delle Agenzie appare indispensabili le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico – così da omogeneizzare e migliorare l'operatività sull'intero territorio nazionale – funzioni prima in capo ad APAT e ora, auspicabilmente, mantenute in capo ad IRPA.

Resp. Area Direzione Tecnica ARPAT

Dott.ssa Rossella Francalanci

Firenze 11 luglio 2008